

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - **Decreto dirigenziale n. 122 del 22 giugno 2010 – Rinnovo Concessione Azienda Faunistico-venatoria "Sant'Elmo" in Agro del Comune di Campagna (SA) Art. 23 - L.R. 8/96.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE la legge regionale 10.4.1996, n. 8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie ;

CHE la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i “nuovi criteri” per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;

CHE tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;

CHE con decreto dirigenziale n°373 del 02/12/2004 è stata concessa al sig. **RAGO Vincenzo**, nato a EBOLI (SA) il 04.02.1954 ed ivi residente in Via Fulgione Giuseppe, n.4, la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria “SANT'ELMO” della superficie di **Ha 362.14.04** ricadenti nel comune di Battipaglia (SA) con scadenza 30 giugno 2010;

CONSIDERATO CHE , nel semestre precedente la scadenza di tale concessione, il sig. **RAGO Vincenzo** ha prodotto istanza con la relativa documentazione, assunta al protocollo n°0011804 del 08.01.2010, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per il quinquennio 2010/2015, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento “nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°625 del 22.9.2003”;

CHE dall'esame della pratica si evidenzia come le superfici interessate riguardano i territori della precedente concessione ed è da ritenersi valida la documentazione prodotta;

RITENUTO CHE pertanto la richiesta del sig. Rago Vincenzo possa essere accolta;

VISTO l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;

VISTO l'art.23, comma 1, della L.R. 8/96;

VISTO altresì il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio “Foreste e Caccia” incardinato nel Settore Foreste Caccia ed Acque Interne;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

-Al sig. **RAGO Vincenzo**, nato a EBOLI (SA) il 04.02.1954 ed ivi residente in Via Fulgione Giuseppe, n.4” è rinnovata la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria “SANT'ELMO” della superficie di **ha 362.14.04** ricadenti nel comune di Battipaglia (SA) ai sensi dell'art. 23 della L.R.8/96 nonché dei nuovi criteri emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

La presente concessione di rinnovo è assoggettata al rispetto degli stessi obblighi indicati nel decreto di prima concessione che si intendono riportati e trascritti, compreso il pagamento della tassa di concessione annuale prevista

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' FINO AL **30 giugno 2015**;

Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1) copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà assentite;
- 3) copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri";
- 4) planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del territorio destinato a zona di rifugio della selvaggina;

Il concessionario inoltre, in caso di controlli da parte dell'autorità preposta, è tenuto ad esibire il presente atto unitamente al decreto di prima concessione;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, comporta la revoca immediata della concessione.

La Concessione è subordinata, altresì, alle risultanze dei controlli che potranno essere effettuati sulla consistenza territoriale dell'azienda, sulla permanenza delle caratteristiche ambientali nonché in merito alla disponibilità di proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti all'interno del perimetro dell'azienda per il rinnovo.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

D.ssa Lombardo Daniela